

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4639 del 14/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017 intestata a BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Modigliana, Via Lago n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4861 del 14/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017 intestata a BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Modigliana, Via Lago n. 12

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 49. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Modigliana, Via Lago n. 12" rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 10/03/2017 con Atto Prot. Unione 10253, aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-977 del 23/02/2018 e rilasciata dal SUAP in data 28/02/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B, la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06.

Considerato che in data 01/06/2022, acquisita al PG/2022/91993 del 03/06/2022, è pervenuta a questo Servizio la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta, inerente quanto di seguito indicato:

- realizzazione di deposito biomasse/digestato separato all'interno di un edificio dedicato, realizzato con struttura in carpenteria e metallica e copertura e tamponamento in telo in pvc, di dimensioni ridotte rispetto a quanto precedentemente autorizzato (punto 3 delle modifiche approvate);
- rinuncia all'installazione della tettoia tamponata ai lati a copertura della tramoggia di carico (punto 4 delle modifiche approvate);
- variazione dei fornitori.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2022/108289 del 30/06/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Considerato che in data 29/07/2022, con Nota Arpae PG/2022/126005, sono state richieste integrazioni;

Visto che in data 09/08/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2022/133130 del 10/08/2022;

Considerato che in data 08/09/2022, relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 9008, acquisita al PG/2022/147412 del 09/09/2022 la Responsabile dell'Ufficio Urbanistica Edilizia ed Ambiente del Comune di Modigliana ha comunicato quanto segue: "(...) Vista l'installazione di separatore digestato e realizzazione di tettoia a copertura del digestato solido, biomasse e deposito di lettiera avicola;

Dato atto della dichiarazione dell'Ing. (...) che gli interventi verranno eseguiti all'interno di impianto esistente ubicato in un'area di tipo misto e l'installazione del separatore rientra nei limiti acustici previsti dal DPCM 14/11/97 a che pertanto il clima acustico non è influenzato in modo significativo dall'intervento di progetto e che l'intervento in esame rispetta i limiti individuati dal DPCM 14/11/97 per attività che non rientrano nell'Allegato B di cui Art.4 del DPR 227/2011;

Esprime pertanto parere favorevole sotto il profilo acustico all'installazione di separatore digestato e realizzazione di tettoia a copertura del digestato solido, biomasse e deposito di lettiera avicola.";

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 13/09/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A.
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 02/09/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato B.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 49. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Modigliana, Via Lago n. 12”* rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 10/03/2017 con Atto Prot. Unione 10253, come segue:

- l'Allegato A vigente è sostituito con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Allegato B vigente è sostituito con l'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)”* e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni, Luca Balestri e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 49. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Modigliana, Via Lago n. 12”* rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 10/03/2017 con Atto Prot. Unione 10253, **come segue**:
 - **l'Allegato A vigente è sostituito con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **l'Allegato B vigente è sostituito con l'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Luca Balestri e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del

27/02/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Romagna Forlivese-Unione Montana per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Modigliana per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) della Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 10/03/2017 prot. 10253, successivamente aggiornata con atto n. DET-AMB-2018-977 del 23/02/2018, rilasciato dal SUAP della Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 28/02/2018 prot. 7486, per lo stabilimento di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica).

Con il succitato aggiornamento effettuato con determinazione n. DET-AMB-2018-977 del 23/02/2018, sono state approvate le seguenti richieste della Ditta:

1. modifica della ricetta di alimentazione con l'introduzione di lettiera avicola per un quantitativo di 1.300 t/anno e modifiche quantitative delle biomasse già autorizzate;
2. installazione di un impianto di separazione del digestato (separatori di tipo a compressione elicoidale, a bassa velocità);
3. realizzazione di un nuovo deposito coperto e tamponato con telone in PVC, posizionato a fianco della trincea insilati esistente, adibito allo stoccaggio della lettiera avicola, del digestato solido, dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali, delle barbabietole e dei sottoprodotti della lavorazione dell'ortofrutta. All'interno del deposito coperto potrà essere utilizzato un mulino a martelli mobile per la riduzione volumetrica di prodotti o sottoprodotti di cereali;
4. realizzazione di una tettoia a struttura metallica e tamponamento laterale a copertura della tramoggia di carico delle biomasse solide;
5. pavimentazione in calcestruzzo armato del piazzale di manovra, al fine di garantire una migliore pulizia dello stesso in caso di perdita di biomasse durante il trasporto dal deposito alla tramoggia di carico.

Con la medesima determinazione di aggiornamento è stato approvato il piano di monitoraggio delle emissioni odorigene di durata di due anni proposto dalla ditta, di cui alle prescrizioni n. 7 ,n. 8 e n. 9 del paragrafo D. "EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE" dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera".

Con PEC del 01/06/2022, acquisita al protocollo PG/2022/91993 la Ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, inerente quanto di seguito indicato:

- realizzazione di deposito biomasse/digestato separato all'interno di un edificio dedicato, realizzato con struttura in carpenteria e metallica e copertura e tamponamento in telo in pvc, di dimensioni ridotte rispetto a quanto precedentemente autorizzato (punto 3 delle modifiche approvate);
- rinuncia all'installazione della tettoia tamponata ai lati a copertura della tramoggia di carico (punto 4 delle modifiche approvate).

Con PEC del 08/08/22, acquisita al prot. n. PG/2022/132634 del 10/08/22, la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa.

Con nota prot. n. PG/2022/143038 del 01/09/202 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area

Prevenzione Ambientale Est di Arpae, valutata la documentazione allegata alla istanza di modifica non sostanziale e le successive integrazioni, ha prodotto una relazione tecnica istruttoria in cui ha proposto di accogliere le modifiche richieste dalla Ditta nel rispetto di prescrizioni e condizioni anche relative alle emissioni in atmosfera, di seguito riportate:

“.....

Per quanto sopra viste e valutate le integrazioni presentate, considerato comunque che:

- *la tamponatura esterna dell'area di stoccaggio è realizzata con telo impermeabile;*
- *per il calcolo delle superfici di stoccaggio non è stato calcolato l'ingombro del new-jersey;*
- *non è stata prevista una canaletta di raccolta dei liquidi di sgrondo per entrambe le aree di stoccaggio;*
- *le aree di stoccaggio previste, considerando l'ingombro del new-jersey consentono di stoccare all'interno del capannone le seguenti quantità:*
 - *337 mc di digestato palabile*
 - *134 tonnellate di lettiera avicola*
- *in luogo della copertura della tramoggia è stata presentata una istruzione operativa*

non si rilevano motivi ostativi alla modifica proposta e si esprime parere favorevole alle seguenti prescrizioni:

- *con riferimento all'area di stoccaggio:*
 1. *la tamponatura esterna dell'area dovrà essere ancorata al terreno per evitare eventuali infiltrazioni del materiale stoccato all'interno;*
 2. *considerando l'ingombro del new-jersey, il quantitativo di materiale stoccato non dovrà eccedere i seguenti valori:*
 - *337 mc di digestato palabile,*
 - *134 tonnellate di lettiera avicola,**pertanto relativamente allo stoccaggio della lettiera avicola la ditta potrà prevedere l'ingresso della stessa in impianto tenendo conto che la superficie utile di stoccaggio consente l'accumulo di materiale palabile (lettiera) pari a 134 tonnellate;*
 3. *dovrà essere realizzata entro 30 giorni dal rilascio della modifica di AUA, una canaletta di raccolta dei liquidi sgrondo posizionata all'ingresso del capannone oggetto della modifica, nonché sotto alla zona del separatore;*
 4. *deve essere realizzato un cordolo in new-jersey, come proposto dalla ditta, sia per separare i due cumuli sia lungo il perimetro esterno.*
- *in merito alla tramoggia di carico, si accoglie la proposta della ditta di non provvedere alla copertura della tramoggia di carico, subordinatamente alle prescrizioni di seguito indicate, volte a contenere eventuali emissioni odorigene:*
 - a. *dovrà essere rispettato quanto previsto dalla ditta nella istruzione operativa allegata alle integrazioni del 08/08/2022;*
 - b. *alla fine di ogni giornata, che la tramoggia di carico dovrà essere svuotata;*
 - c. *detenere presso l'impianto in vicinanza alla tramoggia di carico un telone per la copertura della stessa;*

Resta comunque fermo che,

5. *sulla base di quanto previsto dalla tabella 1 dell'allegato III del Regolamento Regionale n. 3/2017 l'altezza massima dei cumuli dovrà essere pari a:*
 - *1,5 mt per il digestato palabile*
 - *2,0 mt per la lettiera avicola*
6. *deve essere aggiornata, entro 30 giorni dal rilascio della modifica di AUA, la comunicazione di spandimento con i nuovi valori dello stoccaggio del digestato palabile”.*

Relativamente alle emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni

di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che non si avrà un aumento o variazione qualitativa delle emissioni di inquinanti già autorizzate in grado di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute, tenuto conto che pur in assenza della prevista copertura della tramoggia sono state previste altre soluzioni gestionali atte a contenere le emissioni diffuse, come indicato dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae nelle proprie valutazioni di cui sopra.

Sulla base delle indicazioni contenute nella succitata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto richiesto con la comunicazione in oggetto e successive integrazioni, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per introdurre le prescrizioni in merito alla tramoggia di carico volte a contenere eventuali emissioni odorigene.

Si è ritenuto altresì opportuno eliminare dall'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale le prescrizioni superate in quanto ottemperate, con particolare riferimento alle prescrizioni n. 7, n. 8 e n. 9 inerenti monitoraggio delle emissioni odorigene a carico della ditta (prescrizioni n. 7 e n. 8), e la valutazione di tale monitoraggio da parte di Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena (prescrizione n. 9), considerato che la Ditta ha ottemperato a tale obbligo e che Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, sentiti gli Enti competenti (Azienda U.S.L. della Romagna, Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, Comune di Modigliana), con nota PG/2019/187330 del 05/12/2019 ha comunicato alla Ditta che non si rendeva necessario prorogare il monitoraggio in questione e non si rendeva necessario un approfondimento modellistico e/o un eventuale adeguamento strutturale dell'impianto.

Sulla base degli elementi sopra riportati, il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha proposto di aggiornare l'Allegato A alla Autorizzazione Unica Ambientale come di seguito indicato:

- relativamente alla emissione E1, eliminazione della tabella dei valori limite di cui al punto a), considerato che erano da rispettare sino al 31/12/2020;
- il punto a) della prescrizione n. 3 è così sostituito:
 - a) le biomasse/sottoprodotti in ingresso all'impianto devono essere stoccati come previsto nella relazione tecnica presentata dalla ditta in data 23/11/2017 acquisita a prot. PGFC/2017/17207, così come modificata con la documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale del 01/06/2022, acquisita al protocollo PG/2022/91993, e successive prescrizioni;
- alla prescrizione n. 3 è aggiunto il punto e):
 - e. in merito alla tramoggia di carico delle biomasse solide all'impianto di digestione anaerobica:
 - dovrà essere rispettato quanto previsto dalla ditta nella istruzione operativa allegata alle integrazioni del 08/08/2022 prot. n. PG/2022/132634;
 - alla fine di ogni giornata, che la tramoggia di carico dovrà essere svuotata;
 - detenere presso l'impianto in vicinanza alla tramoggia di carico un telone per la copertura della stessa;
- eliminazione delle prescrizioni n. 7, n. 8 e n. 9.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha reso necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) della Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 10/03/2017 prot. 10253, successivamente aggiornata con atto n. DET-AMB-2018-977 del 23/02/2018, rilasciato dal SUAP della Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 28/02/2018 prot. 7486, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 01/06/2022 acquisita al PG/2022/91993, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1 Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E3 - GUARDIA IDRAULICA PREVASCA

EMISSIONE E4 - GUARDIA IDRAULICA DIGESTORE

EMISSIONE E5 - GUARDIA IDRAULICA POST-FERMENTATORE

EMISSIONE E6 - GUARDIA IDRAULICA VASCA DI STOCCAGGIO

alle quali non si applica il Titolo I della parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo riconducibili all'art. 272 comma 5 del medesimo decreto in quanto provenienti da "valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche e di emergenza".

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – COGENERATORE A BIOGAS (potenza termica nominale 1.430 kWt)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc, riferiti al 5% di O ₂
Polveri	10
Composti Organici volatili (espressi come COT)*	100
NO _x (espressi come NO ₂)	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350
Monossido di carbonio	500
Composti inorganici del cloro(espressi come HCl)	10
* escluso il metano	

Il biogas impiegato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 6 di cui all'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E2 – TORCIA DI EMERGENZA

Portata massima (biogas in ingresso alla torcia)	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	variabile	

Dovrà essere garantita una efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$

2. Per il cogeneratore a biogas di cui all'**emissione E1**, che si configura come un medio impianto di combustione esistente, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento** entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile all'indirizzo [Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera](#). Per i "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)" è richiesto l'utilizzo del metodo UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
4. Il gestore deve mettere in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare la formazione di **emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorogene**, provvedendo a mantenere una buona gestione dell'impianto (pulizia pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto, controlli interni) e ponendo particolare attenzione alla movimentazione dei materiali e gestione degli stoccaggi (biomasse e digestato). In particolare:
 - a) le biomasse/sottoprodotti in ingresso all'impianto devono essere stoccati come previsto nella relazione tecnica presentata dalla ditta in data 23/11/2017 acquisita a prot. PGFC/2017/17207, così come modificata con la documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale del 01/06/2022, acquisita al protocollo PG/2022/91993, e successive integrazioni;
 - b) le biomasse utilizzate dall'azienda con tenore di sostanza secca inferiore al 60% devono essere caricate direttamente nel digestore anaerobico o stoccate in contenitori chiusi, attenendosi alle modalità previste dalla D.G.R. n. 1495/2011, fatta eccezione per i sottoprodotti della lavorazione di prodotti ortofrutticoli, palabili, che potranno essere stoccati in una porzione del deposito coperto, per un tempo comunque non superiore a 48 ore dal ricevimento;
 - c) i sottoprodotti polverulenti della lavorazione dei cereali (farine), con tenore di sostanza secca > 87%, devono essere stoccati come previsto nella relazione tecnica presentata, ovvero all'interno del deposito coperto e tamponato con telone in PVC, di nuova realizzazione, o caricati direttamente in prevasca. L'operazione di carico/scarico deve essere eseguita evitando la formazione di emissioni diffuse, perdite ed imbrattamenti;
 - d) dovrà essere attuato un attento monitoraggio della funzionalità dell'impianto in conformità a

quanto previsto al paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011 ed assicurata la puntuale annotazione dei risultati dei controlli effettuati sul **registro** di cui al punto 8.;

- e) in merito alla tramoggia di carico delle biomasse solide all'impianto di digestione anaerobica:
- dovrà essere rispettata quanto previsto dalla ditta nella istruzione operativa allegata alle integrazioni del 08/08/2022 prot. n. PG/2022/132634;
 - alla fine di ogni giornata, che la tramoggia di carico dovrà essere svuotata;
 - detenere presso l'impianto in vicinanza alla tramoggia di carico un telone per la copertura della stessa.
5. I quantitativi annuali di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta annualmente e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza devono essere annotati sul **registro** di cui al punto 8., in conformità a quanto previsto al paragrafo 13 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011.
6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della emissione E1 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
7. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio della emissione E1 di cui al punto precedente la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi della **emissione E1** effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi ai controlli effettuati sulla funzionalità dell'impianto come richiesto al precedente punto 4 lettera d), in ottemperanza a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
 - dovranno essere annotati i dati indicati al precedente punto 5., in ottemperanza a quanto stabilito al punto 13 dell'Allegato 4.36 alla D.G.R. 1496/2011.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

(Art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Premesso che la ditta Buriga risulta in possesso dei seguenti atti di AUA:

- determinazione di Arpae DET_AMB_2017_975 del 27/02/2017 relativa all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) alla ditta Buriga con impianto per la produzione di biogas ubicato in via Lago n. 12 - Modigliana,
- determinazione di Arpae n. DET_AMB_2018_977 del 23/02/2018;

Dato atto che con la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-977 del 23/02/2018 sono state autorizzate le seguenti modifiche:

- Modifica ricetta di alimentazione con introduzione di nuove biomasse/sottoprodotti e modifica ai quantitativi delle biomasse già autorizzate
- realizzazione di un deposito, per lo stoccaggio coperto e confinato della lettiera avicola e delle altre biomasse, realizzato con struttura in carpenteria e metallica, coperto e tamponato con telone PVC di elevata resistenza di dimensioni in pianta pari a 20.36 m x 40.52 m, altezza utile sotto trave 8.10 m, da realizzare a fianco della trincea esistente;
- installazione di un impianto di separazione del digestato (a bassa velocità);
- realizzazione di una tettoia in struttura metallica e tamponamento laterale in pannello di tipo sandwich a copertura della tramoggia di carico
- Modifica della ricetta di alimentazione con introduzione di nuove biomasse e modifiche quantitative delle biomasse già autorizzate.

Con nota inviata in data 01/06/2022 protocollo PG/2022/91993 la ditta Buriga, ha presentato una modifica non sostanziale di AUA relativa ai seguenti aspetti:

- rinuncia all'installazione della tettoia tamponata ai lati a copertura della tramoggia di carico;
- realizzazione di deposito biomasse/digestato separato all'interno di un edificio dedicato, realizzato con struttura in carpenteria e metallica e copertura e tamponamento in telo in pvc, di dimensioni ridotte rispetto a quanto precedentemente autorizzato, in particolare verrà realizzato un deposito coperto di dimensioni in pianta pari 20 m x 24 m (in luogo di 20.36 m x 40.52 m) e altezza sotto corda di 7.00 m (in luogo di 8.10 sotto trave);
- variazione dei fornitori.

Verificato che la Domanda di Modifica di AUA di cui sopra ricomprende ha degli effetti sulla utilizzazione agronomica del digestato di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Precisato che la ditta Buriga aveva inviato comunicazione di spandimento n. 29399 mod 27 del 02/07/2021;

Precisato che per la valutazione della modifica presentata dalla ditta BURIGA sono stati considerati i seguenti documenti:

- a) la relazione presentata in giugno 2022 ;
- b) la relazione presentata in luglio 2017 ed in novembre 2017;
- c) comunicazione di spandimento n. 29399 mod 27 del 02/07/2021;
- d) regolamento regionale n. 3/2017;
- e) Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1495 del 2011;

Tenuto conto che:

- il digestato solido va stoccato per la produzione di 90 giorni e deve essere coperto così come riportato all'art. 9 comma 3 e comma 7 del Regolamento Regionale 3/2017 e allegato III punto 6 del medesimo regolamento;
- la quantità di pollina depositata è al massimo 600 ton all'anno (mentre nelle ricetta di alimentazione è previsto un quantitativo di 1200 mc all'anno in ingresso all'impianto); ma non è previsto un dato istantaneo;
- l'altezza media del cumulo di digestato solido è pari a 1,5 metri; mentre quello della pollina è pari a 2,0 metri sulla base della tabella 1 dell'allegato III del reg. reg. 3/2017;

Dato atto che sono state chieste integrazioni alla ditta Buriga con nota del 29/07/2022 protocollo PG/2022/126005;

Precisato che la ditta Buriga ha inviato in data 10/08/2022 protocollo PG/2022/132634 le integrazioni richieste;

Dato atto che dalle integrazioni fornite risulta che:

1. i conteggi effettuati con la modifica richiesta sul dimensionamento della tettoia, garantiscono lo stoccaggio coperto del digestato palabile e della lettiera avicola allo stesso momento;
2. i due cumuli di digestato palabile e di lettiera avicola saranno divisi da new-jersey;
3. sulla base dei calcoli effettuati per la quantificazione del digestato palabile, viene indicata che una superficie pari a 333 mq ove è possibile stoccare 499 mc di digestato palabile; mentre la restante superficie di 140 mq, consente di stoccare 280 mc (pari a 196 ton) di lettiera avicola;
4. nella planimetria fornita sono state individuate le zone separate di stoccaggio del digestato solido e della lettiera avicola all'interno del capannone oggetto della modifica;
5. la ditta ha confermato la volontà di non coprire la tramoggia di carico ed ha previsto una istruzione operativa per la copertura della tramoggia stessa, in caso di eventi meteorici intensi;

Per quanto sopra, viste e valutate le integrazioni presentate, considerato comunque che:

- la tamponatura esterna dell'area di stoccaggio è realizzata con telo impermeabile;
- per il calcolo delle superfici di stoccaggio non è stato calcolato l'ingombro del new-jersey;
- non è stata prevista una canaletta di raccolta dei liquidi di sgrondo per entrambe le aree di stoccaggio;
- le aree di stoccaggio previste, considerando l'ingombro del new-jersey consentono di stoccare all'interno del capannone le seguenti quantità:
 - 337 mc di digestato palabile
 - 134 tonnellate di lettiera avicola
- in luogo della copertura della tramoggia è stata presentata una istruzione operativa;
- in merito ai contratti di conferimento della pollina (lettiera di pollo) che passano dal gruppo Guidi Roncofreddo e al gruppo Amadori, considerato che gli stessi sono stati redatti in maniera conforme a quanto previsto dall'articolo 184bis del Dlgs 152/06, si ritengono congrui;

Visto il rapporto tecnico redatto dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota del 30/08/2022 protocollo PG/2022/143038;

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole, relativamente all'utilizzazione agronomica del digestato, con le prescrizioni sotto riportate:

- con riferimento all'area di stoccaggio:
 1. la tamponatura esterna dell'area dovrà essere ancorata al terreno per evitare eventuali infiltrazioni del materiale stoccato all'interno;
 2. considerando l'ingombro del new-jersey, il quantitativo di materiale stoccato non dovrà eccedere i seguenti valori:
 - 337 mc di digestato palabile
 - 134 tonnellate di lettiera avicola,

pertanto relativamente allo stoccaggio della lettiera avicola la ditta potrà prevedere l'ingresso della stessa in impianto tenendo conto che la superficie utile di stoccaggio consente l'accumulo di materiale palabile (lettiera) pari a 134 tonnellate

3. dovrà essere realizzata entro 30 giorni dal rilascio della modifica di AUA, una canaletta di raccolta dei liquidi sgrondo posizionata all'ingresso del capannone oggetto della modifica, nonché sotto alla zona del separatore;
 4. deve essere realizzato un cordolo in new-jersey, come proposto dalla ditta, sia per separare i due cumuli sia lungo il perimetro esterno;
- in merito alla tramoggia di carico, si accoglie la proposta della ditta di non provvedere alla copertura della tramoggia di carico, subordinatamente alle prescrizioni di seguito indicate, volte a contenere eventuali emissioni odorogene
 - a) dovrà essere rispettato quanto previsto dalla ditta nella istruzione operativa allegata alle integrazioni del 08/08/2022;
 - b) alla fine di ogni giornata, la tramoggia di carico dovrà essere svuotata;
 - c) detenere presso l'impianto in vicinanza alla tramoggia di carico un telone per la copertura della stessa;

Resta comunque fermo che,

1. sulla base di quanto previsto dalla tabella 1 dell'allegato III del Regolamento Regionale n. 3/2017 l'altezza massima dei cumuli dovrà essere pari a:
 - 1,5 mt per il digestato palabile;
 - 2,0 mt per la lettiera avicola;
2. deve essere aggiornata, entro 30 giorni dal rilascio della modifica di AUA, la comunicazione di spandimento con i nuovi valori dello stoccaggio del digestato palabile.
3. effettuare l'utilizzo agronomico del digestato prodotto in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017;
4. provvedere a registrare i singoli interventi di spandimento del digestato entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 3/2017. Il registro dovrà essere conservato in Azienda.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.